



Bruxelles, 8.2.2017
COM(2017) 65 final

ANNEX 1

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

concernente la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

**DECISIONE N. X/XXXX DEL COMITATO MISTO UNIONE EUROPEA-
MESSICO**

del XX XXXXXX XXXX

**concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio
congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di
prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in prosieguo: la «decisione n. 2/2000») e il suo allegato III, in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

- 1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo.
- 2) Le norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato dovrebbero essere modificate per permettere l'applicazione temporanea, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019, delle norme di origine specifiche per prodotto di cui alle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis*, della decisione n. 2/2000 ed essere aggiornate per disporre di norme di origine specifiche per prodotto aggiornate in linea con i recenti accordi commerciali. Si ritiene opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014 al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
- 3) L'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce il termine per l'accettazione, a opera di ciascuna Parte, di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, di detto allegato, o per la presentazione, da parte dell'esportatore, della dichiarazione su fattura all'autorità doganale della Parte importatrice dopo l'esportazione dei prodotti conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, dell'allegato III della decisione n. 2/2000.
- 4) Per i prodotti compresi nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato importati nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine di presentazione dovrebbe essere esteso a tre anni per tenere conto delle modifiche retroattive alle norme di origine specifiche per prodotto relative a tali prodotti.
- 5) È opportuno modificare il titolo dell'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per tenere conto del nuovo termine nonché dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'allegato III della decisione n. 2/2000.
- 6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.
2. L'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore 45 giorni dopo la data di adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a XXX, il XX XXXX 2017

Per il comitato misto

ALLEGATO I

L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata come segue:

1) è inserita la seguente voce:

“Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3) o 4)	
ex 2914*	<ul style="list-style-type: none"> — Diacetonale — Metilisobutilchetone — Ossido di mesitile 	Fabbricazione a partire da acetone	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica* **

* Applicabile dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

** Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- a) la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- b) l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.”;

2) il testo relativo alla voce SA 2915 è sostituito dal seguente:

“Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3) o 4)	
2915*	<p>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica**</p>

* Applicabile dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

** Per “reazione chimica” si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami

intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- a) la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- b) l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.”.

ALLEGATO II

L'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dalla seguente:

“APPENDICE V

TERMINE PER L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DOGANALE DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 RILASCIATO A POSTERIORI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 3, DELL'ALLEGATO III E PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 6, DELLO STESSO ALLEGATO

1. Per le importazioni nell'Unione europea: il termine è di due anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1. Per i prodotti compresi nelle voci ex 2914 e 2915 del sistema armonizzato di cui all'appendice II, che sono stati introdotti nell'Unione europea tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine è di tre anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1.
2. Per le importazioni in Messico: il termine è di un anno a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1.”.